



DIRETTIVA n. 2 del 28/01/2021

Ai Dirigenti Area
Ai Responsabili S.C./U.O.

e p.c. Al N.d.V.P. Dott. Marco Mattei

OGGETTO: Verifiche antimafia semplificate - Decreto Legge semplificazione (D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020)- Direttiva

L'art. 3 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazione) convertito con la Legge n. 120/2020 prevede, in via transitoria e sino al 31 dicembre 2021, procedure più semplificate per i controlli antimafia secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi:

Comma 1 "Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, **ricorre sempre il caso d'urgenza** e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.3"

Comma 2 " Fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della **informativa liberatoria provvisoria**, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento e' eseguito per un soggetto che risulta non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni".

In sintesi l'art. 3 del D.L. n. 76/2020 ha previsto al primo comma che ai fini delle verifiche antimafia, ricorre sempre il caso d'urgenza che costituirà la modalità ordinaria di azione delle pubbliche amministrazioni. Il secondo comma invece stabilisce quale regola, sino al 31 dicembre 2021, il rilascio della informativa liberatoria provvisoria.



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che l'**informativa liberatoria provvisoria** è immediatamente conseguente alla consultazione del BDNA ed ai risultati di tutte le altre banche dati a disposizione del Ministero dell'Interno. Una volta consultato il database del predetto Ministero, non sarà così necessario attendere i tempi ordinari per il completamento delle verifiche prefettizie: **30 giorni** nell'ipotesi della comunicazione antimafia, **dai 30 ai 45 giorni** in quello dell'informazione antimafia, anche quando il soggetto risulti non censito.

La vera novità introdotta dal decreto semplificazione risiede proprio in quest'ultimo aspetto. La **Pa** potrà quindi procedere con la stipulazione del contratto, anche se in condizione risolutiva, come del resto avviene di norma alla scadenza dei termini concessi al Prefetto per i controlli, che dovranno in ogni caso essere portati a termine entro **30 giorni**; inoltre, al pari di quanto è accaduto finora, nel caso in cui dovesse essere accertata una causa ostativa alla stipula, sarà la stessa Pa a doversi occupare della recessione dai contratti, con le **eccezioni** del pagamento delle prestazioni già eseguite (anche se la norma si riferisca alle sole "opere", come nel Codice antimafia) e del rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti dell'utile conseguito. La conditio sine qua non per evitare la recessione dal contratto è che l'opera sia in corso di **ultimazione** o che si tratti di forniture o servizi ritenuti **essenziali** per il perseguimento dell'**interesse pubblico** e il prestatore non sia sostituibile in tempi rapidi, come previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 32/2014.

Tuttavia, la portata della misura semplificatoria è drasticamente **ridimensionata** in quanto si è stabilito che la liberatoria non potrà essere rilasciata all'istante, quando la banca dati avrà rilevato, a carico del soggetto sottoposto a verifica, misure di prevenzione - o anche solo proposte - o tentativi di infiltrazione mafiosa deducibili dalle situazioni indicate dall'articolo 84, comma 4, lettere a), b) e c) del Codice antimafia: applicazione di una misura cautelare o presenza di sentenze di condanna, anche non definitive, per turbata libertà degli incanti o del procedimento di scelta del contraente, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, estorsione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, usura, riciclaggio, impiego di denaro, di beni o di utilità di provenienza illecita, associazione per delinquere e trasferimento fraudolento ed ingiustificato di valori, oppure - ancora - omessa denuncia di fatti di concussione o estorsione. Pertanto, in tali circostanze **non sarà** possibile avvalersi della liberatoria provvisoria, ma, in ragione del fatto che la norma non dispone nulla al riguardo, bisognerà attendere gli **accertamenti prefettizi** del caso, secondo le regole tradizionali contenute negli **articoli 88, comma 2, e 92, comma 2, del Codice antimafia**.

Appare opportuno a questo punto, per una visione d'insieme dell'istituto, richiamare l'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 in cui è stabilito che la documentazione antimafia è costituita da:

- **comunicazione antimafia**, che consiste nell'attestare la presenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del codice antimafia (ossia sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, divieto di soggiorno in uno o più comuni diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale);



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

- **l'informazione antimafia**, che oltre ad attestare l'esistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui sopra, è destinata anche ad attestare la presenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nell'impresa.

In particolare, le amministrazioni pubbliche, ai sensi della normativa vigente, dovranno sempre richiedere la **comunicazione antimafia** propedeuticamente al rilascio o alla stipula di:

1. Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
2. Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
3. Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
4. Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di valore superiore a 150.000,00 Euro e inferiore alla soglia comunitaria;
5. Contratti di servizi pubblici e pubbliche forniture di valore superiore a 150.000,00 Euro e inferiore alla soglia comunitaria;
6. Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, limitatamente agli appalti che gli enti aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività, si applica la direttiva 2004/17/CE (art. 20), come modificata dal regolamento UE n.1251/2011:
 - opere e lavori pubblici: da 150.000,00 Euro sino alla soglia comunitaria;
 - forniture e servizi: da 150.000,00 Euro sino alla soglia comunitaria;

La comunicazione antimafia ha una validità di 6 mesi dalla data di acquisizione (art. 87 del D.Lgs. 159/2011).

Invece, ai sensi dell'art. 91 comma 1 del Codice Antimafia, si dovrà sempre richiedere **l'informazione antimafia** propedeuticamente alla stipula o al rilascio di:

1. contratti, subcontratti, concessioni o erogazioni il cui importo sia in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati.

In particolare:

- in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di Euro 5.350.000,00 (IVA esclusa);
 - in materia di servizi e forniture, la soglia comunitaria è di Euro 214.000,00 (IVA esclusa);
 - per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE modificate con regolamento UE 1177/2009).
2. per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali di valore superiore a Euro 150.000,00;
 3. per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche di valore superiore a Euro 150.000,00;
 4. per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n.



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

1251/2011) – limitatamente agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE):

- Opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a Euro 5.350.000,00.
- Forniture e servizi di importo pari o superiore a Euro 428.000,00.

L'informativa antimafia è valida per 12 mesi dalla data di acquisizione, salvo che non ricorrano modificazioni (art. 86 comma 2 del D.Lgs. 159/2011).

E' opportuno ricordare che l'art. 91 comma 2 del Codice antimafia vieta, a pena di nullità, il frazionamento artificioso dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto al solo scopo di eludere l'applicazione delle superiori disposizioni.

I provvedimenti esclusi dalla verifica antimafia

La documentazione antimafia (comunicazione o informazione) non deve essere acquisita nei seguenti casi (art. 83, co. 3 del Codice antimafia):

1. per i rapporti tra i soggetti pubblici di cui all'art. 83, comma 1 del D. Lgs. 159/2011;
2. per i rapporti tra i soggetti pubblici di cui al numero 1. ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzione di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011;
3. per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
4. per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
5. per provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 Euro.

Procedura per il rilascio della documentazione antimafia

Ai sensi del combinato disposto degli art. 87 comma 1, 90 comma 1 e 97 del Codice antimafia, il Comune di norma, dovrà acquisire d'ufficio la documentazione antimafia mediante consultazione della BDNA.o, in taluni casi, tramite richiesta alla prefettura territorialmente competente.

In considerazione degli obblighi previsti dal codice antimafia di acquisire la documentazione antimafia sia nella forma di comunicazione, sia nella forma di informazione, con la presente direttiva **si dispone a tutti i Dirigenti Area e ai Responsabili dei S.C. /U.O. afferenti le materie assoggette alle verifiche de quibus, di attivarsi tempestivamente per accreditarsi personalmente alla Banca Dati Nazionale Unica** secondo le modalità indicate sul sito istituzionale della Prefettura di Roma nella c.d. "Area Antimafia" collocata a destra della home page.



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Resta inteso che la consultazione della B.D.N.A. sarà effettuata dalla scrivente in qualità di ufficiale rogante nei casi di stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa.

Diversamente, in eventuali casi di contratti nella forma di scritture private aventi ad oggetto affidamenti afferenti l'acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere ovvero negli altri casi indicati all'art. 67 del Codice antimafia, prima di rilasciare o consentire i provvedimenti, sarà onere delle SS.LL. in indirizzo provvedere alla consultazione della B.D.N.A.

La presente costituisce direttiva in materia di anticorruzione e viene adottata d'intesa con il NdVP, cui le SS.LL. sono tenute a darne esecuzione nei tempi e nelle modalità indicate.

Distinti saluti.

IL RPTC
Segretario Generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello